

La seduta comincia alle 9,05.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berlinguer, Marongiu e Soriero sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del progetto di legge costituzionale: Revisione della parte seconda della Costituzione (3931) (ore 9,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge costituzionale: Revisione della parte seconda della Costituzione.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono concluse le votazioni sugli emendamenti subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 56.

(Esame articolato - articolo 57 - A.C. 3931)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione sul complesso dell'articolo 57 del testo costituzionale e dei relativi emendamenti subemendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi l'allegato A - A.C. 3931 sezione 1*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, credo sia necessaria la presenza del relatore sulla forma di Stato, per poter avviare il dibattito. Mi sembra quanto meno singolare che si parli senza che il relatore sia qui ad ascoltarci. Chiedo quindi, signor Presidente, che sia presente il relatore D'Onofrio, prima che iniziamo il dibattito.

MARCO BOATO, *Relatore sul sistema delle garanzie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO, *Relatore sul sistema delle garanzie*. Signor Presidente, il collega D'Onofrio mi ha pregato, ieri sera, di sostituirlo nella sua veste di relatore sulla forma di Stato. Si tenga presente, comunque, che il presidente D'Alema ed i quattro commissari incaricati sono relatori sull'intera materia, anche se ciascuno segue un tema specifico.

Prego quindi il collega Borrometi, se lo ritiene, di svolgere ugualmente il suo intervento: egli sa che la materia di cui all'articolo 57, insieme al collega D'Onofrio, l'ho seguita puntualmente anch'io. Mi farò carico, inoltre, di riferire al relatore

D'Onofrio, il quale, comunque, potrà avvalersi della lettura del resoconto stenografico.

Il senatore D'Onofrio, ripeto, ha avuto notizia ieri sera di un impegno improvviso ed urgente e mi ha pregato di sostituirlo: spero che il collega Borrrometi vorrà accettare il mio tramite.

PRESIDENTE. Onorevole Borrrometi?

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, non posso non accettare la richiesta dell'onorevole Boato.

PRESIDENTE. La ringrazio. Prego, onorevole Borrrometi, ha facoltà di parlare.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 57 per sottolineare l'importanza della riconferma delle regioni a statuto speciale contenuta in detto articolo, che opportunamente ribadisce la particolare autonomia di queste regioni, così come prevista nell'attuale assetto normativo costituzionale.

Credo non sia neppure il caso di rammentare la genesi di questa autonomia speciale, che corrispose a precise ed inderogabili esigenze di alcune aree del nostro paese e che storicamente servì a dare un'adeguata risposta a spinte disgregatrici molto forti, che furono in tal modo ammortizzate. È questo il caso particolare della mia regione, la Sicilia, e, in misura minore, anche della Sardegna. Esse presentano innegabili condizioni particolari, dal punto di vista sociale, storico, culturale e delle tradizioni.

Per le altre regioni autonome si posero questioni ben note, anche di carattere internazionale, derivanti da nostri problemi interni. Si pensi alle vicende altoatesine, con il conseguente contenzioso con l'Austria, già definito con un trattato internazionale, il De Gasperi-Gruber, insuscettibile di unilaterale modifica. Si pensi anche ai problemi della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con gli Stati confinanti. Vi è insomma un complesso di motivazioni tuttora sussistenti ed anzi

ancora fortissime, che mantengono intatta la loro validità e che non consentono che le autonomie speciali possano essere *d'amblais* superate. Una decisione di tal genere verrebbe letta dalle popolazioni interessate come un'ingiustificata mortificazione, che almeno in alcune aree — penso alla Sicilia, ma non solo — che attraversano un momento di grave difficoltà riaprirebbe un conflitto che ormai è chiuso da tempo.

Si rischierebbe inutilmente di ridare fiato alle vecchie sirene del separatismo e di creare un altro leghismo come se non bastasse quello che già c'è...

PIETRO FONTANINI. Magari!

ANTONIO BORROMETI. Certo, per restare alla Sicilia, è indubbio che il suo statuto è superato in tante parti, che alcuni suoi istituti sono ormai desueti e che deve essere rivisitato ed aggiornato, anche in fretta. È grave che non lo si sia fatto finora: credo che sia una grave responsabilità della classe politica regionale siciliana.

Tutto ciò, però, non può costituire un alibi per la sua soppressione. Ogni regione a statuto speciale mantiene tuttora una sua peculiarità assolutamente attuale, su cui è in qualche modo ritagliata la specialità del suo statuto. Una cosa sono le particolari esigenze del Trentino-Alto Adige, che richiedono un certo tipo di autonomia, per la questione altoatesina che tutti noi conosciamo; altra cosa è la condizione della Valle d'Aosta; così come ben diversa è la situazione della Sicilia.

Per rimanere a questa regione, la sua insularità, la sua collocazione al centro del Mediterraneo le fanno assumere un ruolo assolutamente strategico di collegamento, direi, euromediterraneo, per il quale è giusto riconoscerle gli strumenti necessari. Quindi, oltre alle motivazioni storiche, sociali, culturali, di cui parlavo prima, credo vi siano anche diverse peculiarità per ognuna di queste regioni, che sono attuali e vanno riconosciute ma in qualche modo, credo, anche sfruttate, perché possano essere una grande risorsa.

Non vedo per quale motivo vi si debba rinunciare, in nome di un'omologazione generalizzata le cui ragioni, francamente, non si comprendono.

Si obietta da più parti: in presenza di un federalismo molto accentuato, che senso ha mantenere ancora le regioni a statuto speciale, che in qualche modo sarebbero superate da questo disegno generalizzato e complessivo di decentramento molto spinto? Come ho già detto, ritengo che ancora oggi perdurino forti ragioni per gli statuti speciali: in ogni caso, credo che sia corretta la soluzione adottata inizialmente in bicamerale, con la prima norma transitoria, da ultimo soppressa, che credo vada ripristinata, in modo da consentire alle regioni a statuto speciale di uniformarsi nel termine di due anni, se lo riterranno conveniente, all'ordinamento previsto per la generalità delle altre regioni. Il che, però, come è ovvio, non può che avvenire solo alla fine del processo riformatore, perché solo in quel momento potrà essere fatta una valutazione conclusiva e di complesso sull'opportunità di adeguare la disciplina delle regioni a statuto speciale a quella prevista per le regioni ordinarie.

Fino a tale momento, credo che il giudizio non possa che rimanere per così dire sospeso. Si sta scrivendo un testo costituzionale con il quale vengono affidati nuovi e importanti poteri alle regioni, ma credo che il giudizio definitivo non si potrà dare che alla fine. A mio avviso, in questa fase non vi possono essere modificazioni delle autonomie speciali che riaprirebbero fronti di contestazione e sarebbero motivo di delusione e di rabbia, il che credo non convenga a nessuno.

Non dimentichiamo che, fra l'altro, alla fine del percorso vi dovrà essere un referendum e che tutto il lavoro compiuto potrebbe essere vanificato dai risultati di questo referendum, se le conclusioni a cui perverrà il Parlamento non verranno in qualche modo condivise dalla generalità dell'opinione pubblica, o comunque dalla maggioranza della stessa.

Credo, infine, che l'articolo 57 fornisca una risposta corretta anche ai problemi

esistenti in altre aree del paese, cioè quelle delle regioni a statuto ordinario. Si ricorda spesso il nord-est del paese, che in realtà si restringe al Veneto perché, com'è noto, sia il Trentino sia il Friuli hanno già l'autonomia speciale. Ebbene, l'ultimo comma dell'articolo prevede opportunamente per le regioni ordinarie, nonostante i nuovi compiti loro affidati, la possibilità di vedersi riconosciute, se lo vorranno, se lo chiederanno, una loro particolare specialità. Credo che si tratti di uno strumento, così come è stato disegnato, ineccepibile, anche dal punto di vista costituzionale. Si tratta di una norma in qualche modo di chiusura del sistema relativo all'ordinamento delle regioni.

Esprimo solo opinioni personali e credo che nessuno possa interpretare l'opinione dei gruppi, in particolare del mio gruppo, perché interveniamo esprimendo valutazioni e sensibilità che appartengono ad ognuno di noi. Quindi, ritengo che il sistema che è stato disegnato dall'articolo 57 in questa materia sia accettabile e che questo articolo rappresenti una mediazione di buon livello che deve essere mantenuta. Credo sia utile che, così come è stato esitato con l'aggiunta della norma transitoria — che, come dicevo prima e per le ragioni anzidette, va ripristinata —, il sistema definito da questa norma sia mantenuto ed approvato così com'è attualmente, senza stravolgimenti, che riterrei anche pericolosi per quanto riguarda l'approvazione definitiva di tutto l'impianto costituzionale, e che comunque potrebbero provocare — torno a dire — reazioni che ritengo inutilmente dannose (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calderisi.

Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, con l'articolo 57 viene in discussione la seconda delle cinque questioni che il gruppo di forza Italia reputa dirimenti per l'approvazione della riforma costituzionale. Non si tratta di questioni, pur importanti, ma slegate l'una dall'altra,

bensi di questioni che hanno una connessione logica ben precisa. Reputiamo che il testo della riforma manchi di un equilibrio complessivo, di un valido sistema di pesi e contrappesi, con particolare riguardo al rapporto tra forma di Governo, forma di Stato e bicameralismo: questo è il giudizio che esprimiamo sul testo della riforma al nostro esame.

Il collega Boato sa che, nell'esame dei processi di riforma, la mia attenzione si è molto concentrata sulla forma di Governo e sulla legge elettorale, spingendo fortemente per un sistema maggioritario, bipolare, per un sistema che introducesse finalmente nel nostro paese il principio di responsabilità politica. Da qui la richiesta di un sistema presidenziale, semipresidenziale o di elezione diretta del *Premier*. Credo, tuttavia, che nessuno possa pensare che anche la migliore — e purtroppo non è così — forma di Governo, anche il miglior rapporto tra Governo e Parlamento, anche il sistema maggioritario frutto della migliore legge elettorale che possiamo scegliere, risolvano il problema della realizzazione di una riforma che presenti al suo interno un equilibrio complessivo, un valido sistema di pesi e contrappesi.

Noi possiamo realizzare una forma di Governo come quella che ho citato, possiamo attuare un sistema bipolare maturo ed approvare una legge elettorale maggioritaria nel quadro di un disegno complessivo di redistribuzione dei poteri: questo è il punto che mi sembra non venga affatto considerato con la dovuta attenzione nei nostri lavori.

Sono due le operazioni da compiere per quanto attiene alla redistribuzione dei poteri ed esse riguardano la forma di Stato, che viene logicamente prima della forma di Governo.

La prima questione concerne un principio di libertà. Giustamente il collega Bressa ieri parlava del principio di sussidiarietà come di un principio di libertà concernente il rapporto tra i pubblici poteri e la libertà dei cittadini, l'autonomia iniziativa dei cittadini medesimi. Del resto, questa è la principale definizione di forma

di Stato nei manuali di diritto pubblico. Purtroppo, abbiamo visto come tale questione sia stata risolta ieri e questo è un fatto che ci preoccupa moltissimo.

Quando diciamo che c'è un macigno sulla strada delle riforme, non usiamo solo una espressione retorica, perché ci troviamo di fronte ad una distorsione pesantissima nel nostro paese. È anche difficile pensare che il sistema maggioritario possa radicarsi nel momento in cui la mano pubblica detiene una quota decisionale, in relazione all'economia del paese, così elevata come quella che esiste da noi.

Se non verrà posto, almeno a certe condizioni, qualche paletto e se non viene data qualche garanzia circa la possibilità di correggere questa distorsione nel rapporto tra Stato e mercato, tra Stato e società, credo sarà difficile realizzare una riforma equilibrata, con un valido sistema di pesi e contrappesi. Sarebbe difficile frenare le spinte consociative che esistono anche in questa legislatura e non si può pensare di poterle correggere se chi vince le elezioni, chi va al Governo continua ad avere un potere decisionale così rilevante sull'economia del paese.

Questo è l'interrogativo di fondo che noi poniamo. È difficile costruire un sistema maggioritario bipolare in condizioni di distorsione del rapporto pubblico-privato, quando non c'è un limite alla mano pubblica e in assenza almeno di un paletto che, tra l'altro, come è stato ricordato nel dibattito di ieri, è imposto dal nostro ingresso nell'Europa e nel sistema della moneta unica. Per fortuna, siamo soggetti alle regole europee; forse quest'ultima è l'unica speranza, vista l'incapacità, che deriva dal retaggio delle nostre culture politiche prevalenti, di percorrere da soli il cammino della modernizzazione del paese.

Purtroppo, ieri è stata fornita una risposta negativa su questo primo aspetto. Sull'articolo 57, come dicevo prima, si pone però anche una seconda questione di grande rilevanza, con riferimento al problema della seconda direzione di distribuzione dei poteri tra Stato centrale ed

autonomia. Se falliremo anche su questo punto, vi saranno non soltanto macigni ma cascherà tutta la montagna sul percorso, sul viottolo, sulla strada — chiamiamola come volete — della riforma costituzionale.

Si parla di federalismo, di ordinamento federale della Repubblica, ma queste parole non possono continuare a rimanere prive di un contenuto concreto.

La nostra non è una situazione di entità sovrane che si debbono federare: non è questo il nostro percorso. Se vogliamo correttamente parlare di federalismo, dobbiamo allora capire in termini procedurali quali siano le condizioni che rendano plausibile l'utilizzazione di questo termine. In particolare, credo che si dovrebbe procedere verso un patto, un *foedus* (in questo senso si può parlare di federalismo), i cui soggetti non possono che essere innanzitutto le regioni. In sostanza, va configurata l'attribuzione di significativi poteri legislativi, di autonomia finanziaria ed impositiva alle regioni. Il federalismo, a nostro avviso, non può essere soltanto spartizione di potere amministrativo tra Stato centrale e comuni. Certo, va considerato il problema di evitare il rischio di un nuovo centralismo regionale a discapito dei comuni. Anche questo aspetto deve costituire oggetto di attenzione. Tuttavia, pensare — come pure ho sentito sostenere — che si possa basare un sistema di tipo federale soltanto sui comuni, o prevalentemente su questi ultimi, è, a mio avviso, un errore assolutamente grossolano.

Di qui la necessità di porre particolare attenzione all'articolo 57. Ripeto: potremo affrontare serenamente la questione della forma di governo e quella del sistema maggioritario solo quando avremo realizzato questa operazione di distribuzione dei poteri, solo dopo avere cioè creato le premesse per un sistema equilibrato di pesi e contrappesi liberali. Soltanto quando avremo diminuito nel loro complesso i poteri delle istituzioni politiche centrali, trasferendoli alle autonomie territoriali, al mercato ed alla società,

avremo creato una precondizione per impostare correttamente il problema della forma di governo.

Noi abbiamo una cultura ed un'impostazione liberale e siamo molto, molto sensibili al problema dei pesi e dei contrappesi. Io stesso, che ho dedicato gran parte del mio impegno politico alla forma di governo ed alla legge elettorale, non ho mai ritenuto, illuministicamente, che solo attraverso questa strada, per esempio, si potesse ridurre il ruolo invasivo dei partiti. È illuministico pensare che ciò possa avvenire senza un'operazione di questo tipo, che vuol dire porre anche il problema della forma-partito, dell'impostazione centralistica dei partiti.

Non possiamo pensare, in definitiva, che si possa riformare soltanto questo o quell'aspetto, senza affrontare prioritariamente un discorso complessivo sulle nostre istituzioni e sul nostro sistema politico.

In questo quadro ha senso allora parlare della proposta che noi abbiamo presentato all'articolo 57 del testo della bicamerale; in particolare, con due subemendamenti, a firma del nostro capogruppo onorevole Pisanu, presentati ad un emendamento della Commissione. Quest'ultima, appunto, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'attuale comma 4 del testo approvato nel mese di ottobre. Si tratta dell'emendamento 57.82 della Commissione, che prevede di sostituire il comma 4 con il seguente: « Forme e condizioni particolari di autonomia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62 » (che riguarda il federalismo fiscale) « possono essere stabilite anche per altre Regioni con legge costituzionale su iniziativa della Regione interessata ».

Qual è la novità rispetto all'attuale testo della Costituzione? Anche con l'attuale testo della Costituzione con legge di revisione costituzionale...

MARCO BOATO, *Relatore sul sistema delle garanzie*. Questa è la novità!

GIUSEPPE CALDERISI. ... è possibile evidentemente stabilire forme e condizioni

particolari di autonomia anche per altre regioni. Nel caso di specie, però, rimane una legge costituzionale la quale, ovviamente, è diversa da una legge di revisione costituzionale, ma la procedura è la stessa prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Non mi pare che la novità contenuta in quel testo sia di enorme rilevanza. Il collega e relatore, onorevole Boato, mi consentirà di rilevarlo. Non solo, ma in questo emendamento manca quello che è l'aspetto decisivo: se dobbiamo parlare di patto — quindi di *foedus* — mi chiedo dove sia prevista in quel testo la procedura che porta ad un patto? Si dice: su iniziativa della regione interessata; ma che rapporto esiste tra l'iniziativa della regione e il testo varato dal Parlamento? Se ne deve o meno tener conto, si può ignorare del tutto, oppure attribuire competenze che la regione non vuole (lo dico in maniera paradossale)? Che rapporto vi è? Nulla si dice al riguardo in questo testo della Commissione!

Per quanto riguarda poi un altro aspetto fondamentale, rilevo che il testo dell'emendamento 57.82 della Commissione rinvia all'articolo 62 in ordine al problema fiscale e finanziario. Quest'ultimo è ovviamente un problema fondamentale ed è stato sollevato proprio dal gruppo di forza Italia e, in particolare, dal collega Urbani nel corso dei suoi interventi in sede di Comitato dei diciannove; i contenuti di questi ultimi, tra l'altro, hanno raccolto una forte adesione. Noi siamo favorevoli alla possibilità di riconoscere forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario — ed anche alle altre regioni — ma nel rispetto del principio di responsabilità fiscale e finanziaria! Questo è un punto assolutamente decisivo della nostra posizione in materia; e dobbiamo evitare quello che è stato il difetto maggiore dell'impianto regionalista dell'attuale Costituzione: mi riferisco a quello della responsabilità fiscale e finanziaria, la quale è evidentemente una questione centrale. La dovremo comunque affrontare poi all'articolo 62; per ora, lo fa il testo

dell'emendamento della Commissione, come pure quello del collega Pisanu. In che cosa differisce il secondo dal primo? Si tratta ovviamente di una proposta più complessa di quella della Commissione e prevede una procedura particolare. Il subemendamento Pisanu 0.57.82.3, dopo l'implicito riferimento alle « forme e condizioni particolari di autonomia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62 », così recita testualmente: « possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere l'attribuzione alla regione della potestà legislativa in materie comprese tra quelle indicate al primo e secondo comma dell'articolo 58 (...) » (sono quelle attribuite allo Stato). Nella sostanza, abbiamo previsto una sorta di inversione rispetto ai contenuti dell'attuale testo dell'articolo 117 della Costituzione.

Si prevede quindi che possono essere attribuite anche « materie comprese tra quelle indicate al primo e secondo comma dell'articolo 58, individuando le corrispondenti risorse nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto ». Quindi è prevista la partecipazione di una delegazione ad un organismo *ad hoc*, una Commissione bicamerale, formata da eguale numero di deputati e senatori, che deve esaminare la proposta che proviene dalla regione.

La proposta di modifica dell'onorevole Pisanu così prosegue: « La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fonda-

mentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della regione». Quindi, almeno per alcune delle materie sulle quali la competenza viene affidata alle regioni, nel momento in cui se ne prevede il passaggio alla regione, lo Stato può determinare principi fondamentali su quelle stesse materie.

E ancora: « Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* » — quindi un referendum regionale — « ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ». Si fa riferimento, quindi, al voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, maggioranza assoluta. È una procedura di estrema garanzia, dal momento che ci vuole un largo consenso per procedere al riconoscimento di questo tipo di autonomia.

Si prosegue poi in questo modo: « Il testo approvato è ratificato » — non a caso è usato il termine ratificato — « con legge delle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere » — quindi il testo non può essere approvato dalla Commissione, ma si richiede la responsabilità intera delle due Assemblee — « e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ».

Questo è il meccanismo che abbiamo proposto, che è molto diverso e distante da quello proposto dalla Commissione che fa qualche piccolissimo, molto timido e a nostro avviso assolutamente inadeguato e insufficiente, passo in questa direzione.

Anche altre proposte di modifica pongono questo problema. Ricordo in particolare la proposta del collega Bressa, che condividiamo perché, anche se non è

identica alla nostra, contiene elementi molto simili. Mi auguro, tuttavia, che non accada quanto è accaduto in ordine al principio di sussidiarietà da parte dei colleghi popolari. Lo voglio dire con estrema chiarezza perché proporre emendamenti in questa direzione, ma abbandonare poi queste posizioni nel momento in cui si tratta di fare una battaglia, sarebbe sinceramente un modo per non condurre la battaglia. Dobbiamo capire, Presidente, anche l'altra questione di fondo di carattere politico generale.

Abbiamo detto, ed era un presupposto fondamentale per vararle, che le maggioranze sulle riforme dovevano essere maggioranze libere e dovevano prescindere dalla maggioranza di Governo. La Commissione bicamerale è nata ed abbiamo acconsentito a questa strada, anziché a quella dell'assemblea costituente, perché era stato assunto l'impegno solenne del presidente della Commissione, dell'intera maggioranza, a far sì che le maggioranze di Governo non fossero quelle che dovessero meccanicamente riprodursi al momento del voto sulla riforma costituzionale. Purtroppo siamo di fronte ad un ripetuto, quasi sistematico, voto per maggioranza e opposizione, nella versione che distingue Governo e maggioranza su moltissime questioni. Lo abbiamo visto, purtroppo, per la forma di governo ed in moltissime altre occasioni; un'altra è stata quella di ieri.

Su questo binario, Presidente...

MARCO BOATO, *Relatore sul sistema delle garanzie*. Era un problema reciproco; riguarda sia la maggioranza sia l'opposizione!

GIUSEPPE CALDERISI. Certo, ci deve essere libertà per quanto riguarda tutti i 630 deputati e tutti i senatori. Non c'è ombra di dubbio che il vincolo non può valere solo per gli uni o solo per gli altri, ma per tutti i parlamentari deve esserci libertà. Su questo, come dicevo, non c'è ombra di dubbio. Siccome, però, la minoranza è minoranza, caro Boato, quello che conta di più, se mi è consentito, è il

problema della maggioranza, perché è la maggioranza che è in grado di vincere e far approvare o meno un emendamento. In questo senso la minoranza non può imporre nulla, mentre la maggioranza sì. Vi è quindi una differenza concettuale molto profonda tra le due questioni.

Signor Presidente, mi accingo a concludere. Altri colleghi interverranno prima delle votazioni relative all'articolo 57. Mi auguro di aver fornito qualche elemento di riflessione molto pacato ed equilibrato sul perché riteniamo che quella che viene in discussione con l'articolo 57 sia la seconda di cinque questioni — soltanto cinque — assolutamente dirimenti, in base alle quali il nostro gruppo voterà sulla riforma costituzionale. È evidente che poi, collega Boato, non può esserci questione di sorta sulla giustizia, almeno per quel che mi riguarda, che può fare da contrappeso alla mancata approvazione di questi aspetti della riforma.

È ovvio ed evidente, infatti, che il tema della giustizia è relevantissimo, riguardando le garanzie dei cittadini, ma non si può pensare di trovare una compensazione ed un equilibrio se nel disegno complessivo manca...

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, la prego di concludere.

GIUSEPPE CALDERISI. Non si può pensare che il problema si risolva, in un modo o nell'altro, solo in riferimento alla questione giustizia. Non è e non può essere così.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, in primo luogo una riflessione per agganciarci all'intervento precedente. Anche lo scambio di battute tra gli onorevoli Boato e Calderisi introduce, già di per sé, un tema a mio avviso delicato. La conclusione dei nostri lavori od anche di parte di essi deve essere espressione di una maggioranza, oppure da parte di tutti si cerca di trovare soluzioni più equilibrate, soddisfa-

centi ed impegnative rispetto alle attese ed alle ansie del paese? Io ritengo che bisogna sottrarre questo nostro lavoro ai condizionamenti settoriali, anche se debbo dire che ritorna continuamente il dato della politica e degli schieramenti. La maggioranza si trincerava su alcune proposizioni e l'opposizione, di fatto, si articola in contrasto con la maggioranza.

Se questo è, signor Presidente, non credo che ci sarà una conclusione positiva. Voglio invece augurarmi che il nostro lavoro ed il nostro impegno abbiano uno sbocco e che ci siano una risposta ed un riscontro anche all'attività portata avanti dalla bicamerale.

Per questo motivo occorre compiere uno sforzo di volontà. Ho affermato questo concetto durante la discussione sull'articolo 56: se dovessimo contrassegnare i nostri lavori e condizionarli agli umori delle vicende politiche del momento, non compiremmo certo molti passi in avanti. Noi certamente auspichiamo non il blocco o il dissolvimento di un lavoro, bensì la prosecuzione dello stesso, il quale dovrà portare inevitabilmente ad un risultato positivo attraverso articoli e norme che siano aderenti alla realtà ed alle esigenze avvertite da tutti. Non quindi piccoli aggiustamenti, piccoli passi, ma una riforma vera, costituzionale, non di scarso livello, ma di alto livello e di grande respiro e prospettiva.

Non c'è dubbio che questo deve essere lo sforzo e l'impegno di tutti, deve essere questa la volontà di tutti noi. Per quanto mi riguarda non sono a favore di soluzioni da ricercare fuori dal Parlamento, bensì per soluzioni soddisfacenti, vere e non confuse o disarticolate.

Passando all'esame dell'articolo 57, devo dire che abbiamo avuto (come qualche collega prima di me ha sottolineato) qualche riferimento su tale articolo anche nel dibattito svoltosi nella giornata di ieri. Sul concetto di libertà, di sussidiarietà, sul ruolo delle regioni, dei comuni, devo dire (con orgoglio per la parte politica che rappresento) che ieri sera da tutti i banchi del Parlamento è scaturito un approfondimento su alcuni valori che nel passato

erano stati discriminati. Ho notato, con grande soddisfazione e meraviglia, cimentarsi oratori di tutte le parti politiche sui grandi valori che sono stati patrimonio di una storia politica all'interno del nostro paese, che forse qualcuno riteneva di porre ai margini o di accantonare e che invece si sono posti oggi e ieri, ma soprattutto in questi giorni, con maggiore prepotenza ed incidenza. Non c'è dubbio che quando parliamo di autonomia delle regioni e del loro ruolo, di libertà e di sussidiarietà, bisogna rifarsi a questi valori. Sono quelli della libertà, dell'uomo, del progresso, dello sviluppo, dell'arricchimento e della sua dignità.

Che significato avrebbe una Costituzione, od una modifica costituzionale, che non tenesse in considerazione questi dati e questi aspetti? I destinatari non sono soggetti amorfi e privi di identità, bensì uomini e noi vogliamo costruire sempre più una società di uomini liberi attraverso gli strumenti, attraverso le modificazioni e le profonde e serie innovazioni. Ecco perché ritengo che le innovazioni non possano essere pilotate da vicende contingenti, come dicevo all'inizio del mio intervento, o da condizionamenti di parti o di settori politici del Parlamento. Questo dato emerge con grande forza se è un dato di libertà e di dignità, se nasce da un sussulto politico forte per creare delle prospettive serie all'interno del nostro paese.

Non c'è dubbio che le modifiche costituzionali debbano essere calate in un momento storico. Non possiamo parlare delle modifiche all'articolo 57 se non guardiamo all'oggi, alla fase storica che viviamo intensamente. L'esigenza di libertà, di partecipazione, d'autonomia, l'esigenza di crescita complessiva all'interno del paese ritorna puntualmente in ogni momento nella nostra attività, nella nostra azione e nel nostro impegno politico.

Come è stato il dibattito in Assemblea costituente? Esso è stato senz'altro intenso in ordine a questo passaggio delle autonomie e del regionalismo. Voglio ricordare, signor Presidente, la seduta del

27 giugno 1947, in cui furono protagonisti Ruini, Perassi, Caroleo, Pecorari ed altri. Fu una seduta importante in cui si parlò di regioni, di regioni a statuto speciale, del Friuli-Venezia Giulia, di statuti regionali, del rapporto tra questi e lo Stato centrale, del pericolo del separatismo, del processo inesorabile verso l'autonomia ed il decentramento senza contrapposizione all'unità dello Stato.

Certo, credo che anche in seno alla bicamerale vi siano stati un analogo confronto ed un dibattito: mi auguro con le stesse tensioni e con le stesse idealità. Il dibattito del 27 giugno 1947 si calava, però, in quel determinato momento storico, in quella situazione politica, dopo il conflitto bellico, in un momento in cui occorreva dare respiro al decentramento e alle spinte autonomistiche. Avevamo dietro le spalle, come diceva poco fa il collega Borrometi, le vicende del separatismo siciliano, che si andava diffondendo anche nel Mezzogiorno d'Italia.

Oggi questa spinta deve proseguire verso una ridefinizione dell'articolazione del nostro Stato: vi è un problema cioè del sistema dello Stato. Più volte abbiamo parlato di federalismo.

Ho colto qualche perplessità, insoddisfazione ed amarezza in ordine al federalismo nella relazione del senatore D'Onofrio, che oggi non è potuto venire: è tuttavia presente l'onorevole Boato, che fa anche da correlatore nel dibattito e per questo lo ringrazio moltissimo, anche per l'attenzione con la quale sta seguendo i nostri lavori.

Vedo un sorriso del mio collega ed amico Borrometi, ma credo di dover fugare qualche sua perplessità: non vi è alcuna riserva mentale mentre parlo del collega Boato, al quale devo dare pienamente atto di una correttezza di cui il Parlamento va orgoglioso.

MARCO BOATO, *Relatore sul sistema delle garanzie*. La ringrazio.

MARIO TASSONE. Credo che D'Onofrio come relatore abbia visto crollare un suo disegno, una certa impalcatura: par-

lava di statuti regionali di rango costituzionale e dunque di un processo verso il federalismo. Questo dato però è crollato. Certo, l'ultima parte dell'articolo 57, che lei ha detto essere fatto innovativo profondo, onorevole Boato, commentando una battuta dell'onorevole Calderisi, credo nasca da un compromesso, da una trattativa. Senz'altro non affronta seriamente i grandi nodi che sono emersi nel corso del dibattito nella Commissione bicamerale e neppure quelli rimasti irrisolti dal 1947-48 in poi. Dico ancora: non risolve i grandi nodi irrisolti dal 1860 o dal 1870 nel nostro paese.

In questo momento di revisione costituzionale occorre rendere giustizia ad un processo unitario che nel nostro paese non si è mai concluso.

Permangono forti sostanziali divisioni, il centralismo molte volte interviene affinché esse non esplodano o non siano devastanti.

Allora, o interveniamo con modifiche per raccogliere anche le spinte verso un processo federalista (non secessionista, non separatista ovviamente) oppure avremo apportato modifiche di basso profilo, con una mediazione adatta ad una leggina, una mediazione defatigante in Commissione ed in Assemblea senza grandi conseguenze e senza una storia.

Vogliamo invece dare alla modifica che stiamo esaminando una prospettiva, una storia. Nell'Italia postunitaria, per esempio, Mazzini era per il regionalismo, mentre Cavour annetteva maggiore significato e forza ai comuni: si è costruita l'impalcatura di uno Stato nel quale le diverse realtà e le differenti autonomie potessero vivere in presenza di una solidarietà forte? Ieri abbiamo parlato di uno Stato solidale, ma se non vi sono le condizioni ordinamentali perché uno Stato solidale nasca e viva, senza dubbio anche l'obiettivo della sussidiarietà rimarrà semplicemente un'enunciazione e non avrà alcuna conseguenza nella vita e nella storia del nostro paese.

Per quanto riguarda il ruolo delle regioni di confine, nella famosa seduta del 27 giugno 1947 si discusse sul Friuli-

Venezia Giulia ed anche di Zara (quando ancora non si sapeva se la città sarebbe rimasta all'Italia o no); se non sbaglio, fu respinto un emendamento dell'onorevole Pecorari, tuttavia poi passò l'autonomia speciale del Friuli-Venezia Giulia (che si concretizzò successivamente). Io credo che a queste regioni bisogna prestare la dovuta attenzione: un ruolo di questo tipo dovrebbe essere garantito anche alla Sicilia ed alle altre regioni richiamate dal collega Borrometi.

Bisognerebbe anche capire qual è il significato della seconda parte del testo. Ecco perché ho detto che sarebbe stata importante la presenza del relatore sulla forma di Stato, anche se per quanto mi riguarda la partecipazione di Boato può essere considerata esaustiva...

MARCO BOATO, *Relatore sul sistema delle garanzie*. Nel frattempo si è anche aggiunto il collega Salvi...

MARIO TASSONE. Sì, ma tu hai un incarico ufficiale. Non vorrei si verificasse un affollamento di funzioni, tanto da farci perdere un punto di vista certo. Ognuno ha diritto di avere un posto al sole, ma Salvi ce l'ha già abbondantemente...

CESARE SALVI, *Relatore sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni*. È che il collega Boato se ne voleva andare...

MARIO TASSONE. Comunque ringrazio il senatore Salvi per la sua sensibilità. Visto e considerato che stiamo discutendo sul vostro lavoro, cerchiamo di commentare almeno nel migliore dei modi il vostro impegno, che peraltro oggi trova rispondenza in un'aula non pienissima. Vogliamo farlo, in ogni caso, con grande dedizione e con spirito di servizio nei confronti del nostro paese e del lavoro che voi avete portato avanti.

CESARE SALVI, *Relatore sulla forma di governo e sulle pubbliche amministrazioni*. Grazie.

MARIO TASSONE. Dicevo, signor Presidente, che occorre chiarire il significato di questa seconda parte del testo. Cosa vuol dire? Serve a venire incontro alla preoccupazione di D'Onofrio, il quale ha parlato di statuti di rango costituzionale? Serve a rispondere all'esigenza di federalismo e di maggiore decentramento? Ma in questo momento sul tema del decentramento è in corso un dibattito. Con il provvedimento Bassanini è stata realizzata una forma di decentramento oppure sono state semplicemente trasferite dallo Stato alle regioni alcune competenze onerose, senza realizzare un reale decentramento?

Vi è poi il progetto relativo allo sviluppo dal basso, frutto della nuova cultura meridionalista di questo Governo. È importante, certo, ma come viene fuori, se le regioni sono un dato ancora ingessato e che non ha avuto espansione sul piano delle libertà, delle scelte e delle decisioni? Ritengo che si debba chiarire questo aspetto.

La mia regione, la Calabria, deve forse, allora, condurre una battaglia per avere un riconoscimento di autonomia attraverso una legge costituzionale? Abbiamo, cioè, riconosciuto le regioni a statuto speciale per poi dire, alle altre, « fate le battaglie successive »? Questo non significa, allora, avere individuato un'impalcatura statutale seria. Non è possibile prevedere qui due regimi e ipotizzarne forse un terzo nel futuro. Ritengo che una riforma si faccia nel momento in cui se ne individua chiaramente l'impostazione. Si è parlato di autonomia speciale, ma il decentramento regionale come lo affrontiamo? Che cos'è, una legge ordinaria, che poi rinviando alle nuove occasioni storiche? Oppure, tra le regioni che rimangono escluse dalla previsione di uno statuto speciale si aprirà una grande polemica? Mi domando su quali basi, avendo compreso fino in fondo che con le leggi Bassanini si sono semplicemente voluti eliminare legami e competenze ormai onerosi per lo Stato.

Ritengo, insomma, che sia necessaria qualche riflessione aggiuntiva su questa materia, anche nel corso dell'esame degli

emendamenti. Tale riflessione, ovviamente — sono d'accordo con Calderisi —, dovrà essere svolta in collegamento con gli altri articoli. Non c'è dubbio, infatti, che gli articoli 56 e 57 sono indissolubilmente legati con quelli successivi: non possiamo, quindi, procedere attraverso un'impostazione frammentaria e precaria della problematica. Ritengo, allora, che bisogna creare le condizioni per avviare processi profondamente innovativi.

Questo articolo 57, così com'è, non mi soddisfa, signor Presidente, onorevoli componenti la Commissione bicamerale, ma non perché io sia dell'opposizione... Concludo, signor Presidente.

Ribadisco quanto ho detto all'inizio: non accetto nella maniera più assoluta l'ipotesi di portare fuori da quest'aula iniziative che blocchino i lavori della bicamerale. Lo dico da questi banchi. Non si può però neppure lontanamente pensare di arrivare ad una conclusione rabberciata e che certamente non dà risposte ai numerosi interrogativi. Credo, allora, che il seguito della discussione sarà molto più articolato e più ricco.

Mi fermo qui, signor Presidente, ligio al suo richiamo, ringraziando lei ed i pochi colleghi presenti, che hanno avuto l'amabilità di dedicarmi la loro attenzione.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Mitolo, che aveva chiesto di parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonato. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONATO. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché mi interessa concentrare l'attenzione dell'Assemblea su alcuni aspetti particolari (che io ritengo fondamentali nell'attuale dibattito politico-istituzionale), presenti in alcune proposte emendative riferite all'articolo 57.

Mi riferisco, cioè, a quegli emendamenti che prevedono l'attribuzione di specialità agli ordinamenti regionali, sui quali anticipo la nostra contrarietà.

Mi sembra opportuno ricordare innanzitutto che la genesi costituzionale con-

templa il regime di specialità per le cinque regioni nel momento in cui riconosce la peculiarità di un percorso storico e l'esistenza di un quadro di autonomia tale da dover essere salvaguardato dall'ordinamento come impegno *ab origine* della Carta fondamentale. Non si tratta, dunque, di un carattere emergenziale, contingente, ma fondativo della natura costituzionale, e non solo istituzionale, di quelle cinque regioni. La specialità si definisce tale in relazione, presuppone, cioè, un regime di ordinarietà per le altre regioni.

Noi stiamo ora riscrivendo l'architettura di poteri e di competenze delle articolazioni statuali, stiamo cioè ridisegnando i luoghi e gli strumenti delle autonomie decisionali. Nel testo licenziato dalla Commissione bicamerale, è ribadita la specialità delle cinque regioni, tanto che viene rettificata la natura della specialità stessa: ricordo a tutti, innanzitutto a me stesso, che il precedente « sono attribuite » diventa ora « godono », cosicché le « forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale » non prendono forma per concessione, ma derivano dalle loro stesse condizioni naturalmente altere.

L'allargamento della specialità ad altre regioni dovrebbe essere, a mio modo di vedere, quanto meno giustificato. In realtà, tra gli emendamenti presentati, si trovano due casi (la Lombardia, mi riferisco agli emendamenti Berruti 57.23 e Valducci 57.67, ed il Veneto, per gli emendamenti Scarpa Bonazza Buora 57.58 e Boato 57.21) che hanno visto lo sviluppo di un forte movimento autonomista, anche se legato fortemente — è questo il mio giudizio — alla difesa del privilegio delle loro posizioni economiche. Capisco che questo legame si possa invocare per stare nell'arena politica del momento, per stare cioè nell'arena politica del quotidiano e nell'economia del villaggio globale, ma non credo che questo possa essere sufficiente per definire costituzionalmente una specialità.

Se questo principio sulla natura della specialità passasse, ci troveremmo di fronte ad uno smaccato contrasto con

l'intero impianto costituzionale e la tavola degli stessi valori costituzionali. Eppure dobbiamo soffermarci per un momento, io credo, sul senso di queste due richieste, la Lombardia ed il Veneto, per capire fino in fondo ciò che si muove al nord ed in particolare nel nord-est. Non voglio certo banalizzare le ragioni, anche profonde, reali, di chi scoperchia le ali irrigidite e le mani arrugginite della struttura statale; non voglio certo negare il bisogno profondo dell'autonomia come gestione dal basso, che da sempre ha rappresentato un obiettivo fondamentale della sinistra sociale e della sinistra istituzionale nel nostro paese e che oggi si scontra con un apparato asfittico dell'amministrazione pubblica. Ma non sono queste le ragioni di tanto sussulto, perché rappresentano semplicemente la condizione vissuta dall'intero paese con risvolti in alcune parti anche peggiori rispetto al nord. Queste, al contrario, sono le ragioni che spingono noi a chiedere, con sempre maggiore insistenza, il rafforzamento dei poteri di ogni regione e di ogni ente locale.

No, il nord-est impugna il piede di porco costituzionale della specialità fino agli affanni federalisti e secessionisti, in nome della liturgia del *boom* economico, dell'isteria di un fortino che si sente assediato. Qui si dichiara il primato di un modello manageriale e si vorrebbe far sussumere alla Carta costituzionale quell'etica della flessibilità onnivora che lo contraddistingue, una flessibilità che non vuole essere solo economica e produttiva ma persino sociale e istituzionale. Non a caso, queste dinamiche sono aggrovigliate da pulsioni etnocentriche, da illusionismi separatisti, da sirene catalane. Sembra che in questo grumo di contraddizioni sociali, nel ritmo sfrenato di uno sviluppo che a nord-est si crede illimitato, si sia scatenata una rincorsa per trovare nella « magheria » bicamerale il trucco politico-istituzionale più adeguato. Qui si dice: fermiamo la lega ed il suo delirante propagandismo secessionista, quindi mettiamo in campo l'illusione di un assetto costituzionale al limite della *partnership* tra regioni; ma attenzione, perché in questa

rincorsa tra chi grida più forte il nome di quel limite e chi riesce ad avvicinarvisi di più si offre uno spazio sempre maggiore alle istanze di separazione e alle voci atroci del movimento leghista.

Ed allora non è — io credo — concedendo la specialità al Veneto o alla Lombardia che si gestiscono queste dinamiche; anzi, si ottiene paradossalmente l'effetto opposto. Piuttosto, occorre costruire un quadro di regole, di poteri e di contropoteri uguali per tutte le regioni e per tutti gli enti locali, decentrando verso il basso più poteri e più competenze possibili, allargando le dimensioni di autogoverno e rendendo questa distribuzione di responsabilità nella gestione della cosa pubblica il fondamento ordinario della statualità.

La specialità al Veneto o alla Lombardia finirebbe per essere un riconoscimento a quella parte di classe politica locale che ha fatto della propria miopia e della propria voracità plebiscitaria, e spesso della propria grettezza populista, un idrovora di consenso. Io non sto negando che a nord-est sia presente un non irrilevante sentimento secessionista, ma dico che sarebbe un'avventura funesta anche solo inseguirlo sul suo stesso terreno. Dico che bisogna combatterlo come tale, lavorando alla radice.

Inoltre, ci viene prospettata la possibilità di allargare *in progress* la specialità ad altre regioni, e mi riferisco agli emendamenti Bressa 57.40 e 57.41. La motivazione è la stessa, cambia il meccanismo di produzione della specialità ed in peggio. Si dice: « Forme e condizioni particolari di autonomia possono altresì essere attribuite anche ad altre regioni ». Quindi, si presuppone la stessa condizione di specialità delle cinque già esistenti, essendo la formulazione identica al testo costituzionale. Però, queste forme e condizioni possono essere attribuite « sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta nelle rispettive assemblee ».

Io credo che dobbiamo intenderci. Infatti, il percorso di attribuzione e non di godimento, com'è invece per le cinque regioni a statuto speciale, non dovrebbe

seguire la strada costituzionale, ma dovrebbe essere raggiunto attraverso la maggioranza assoluta delle assemblee regionali, unita ad un complicato meccanismo parlamentare di sessione speciale. A che cosa si riferiscono, di quale natura sono questi progetti speciali che dovrebbero essere votati dalle assise regionali? A quale logica risponde la necessità di indicazione — cito testualmente — « degli obiettivi perseguiti nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria » se non all'affanno costituzionale di prevenire sussulti separatisti? Perché le Camere, riunite in questa sessione speciale, dovrebbero votare a maggioranza, seppure assoluta, senza seguire alcun criterio costituzionale, sapendo che la messa in moto di un meccanismo di concessione della specialità altererebbe profondamente l'assetto costituzionale del paese? Ciò tanto più che la paura degli estensori dell'emendamento si spinge fino a far determinare da questa legge speciale del Parlamento i tempi e i modi di attuazione del progetto, oltre all'individuazione dei compiti statali da attribuire alle regioni.

L'emendamento 57.40 si spinge più in là prevedendo che lo Stato, su richiesta di una o più regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Così, come niente fosse, lo Stato può decidere di spogliarsi di funzioni normative già fissate sulla carta Costituzione se è vero, come è vero, che si è inserita l'inversione nella determinazione delle competenze fra Stato e regioni, concedendole non si sa bene se a tutte o ad alcune.

No! Credo vi sia qualcosa di profondamente malato nella eventuale introduzione nel testo di questi emendamenti perché porterebbe ad un profondo sconquasso *in fieri* dell'ordinamento costituzionale, presupponendo un paese a più velocità, irrimediabilmente condannate a non riequilibrarsi; uno Stato snodabile in parti sociali, economiche ed istituzionali, con strumenti, poteri, competenze e forze differenziate, ciascuna delle quali si trascina o vola. Questa impostazione, infatti, smonta l'intero impianto filologico della

natura costituzionale, immettendo una vera e propria inversione di senso, là dove il principio di sussidiarietà fa da collante e camera di compensazione; là dove si stabiliscono a fondamento i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale dell'articolo 2 ed il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale dell'articolo 3.

Quegli emendamenti rispondono alla logica — *humus* del nord-est — per cui gli ultimi saranno sempre gli ultimi quando i primi sono sempre più irraggiungibili.

Con l'introduzione di questo elemento schizofrenico, nell'architettura istituzionale si immette un principio legittimante di strisciante separazione; la specialità *in progress* che è sempre strabica a nord-est, come si può ben intuire dalle firme apposte all'emendamento, segna una distanza con il resto del paese, disegna le fondamenta di quel fortino, nasconde l'impossibilità di nominarsi esplicitamente ora sotto la possibilità di realizzarla subito dopo.

Da quegli emendamenti traspare — e lo dico con pudore — il tentativo di iscrivere nell'assetto costituzionale delle autonomie un potere di ricatto che non a caso risponde al coro minaccioso che si leva frastornante al nord-est.

Mi domando: se tutte le regioni ad autonomia ordinaria chiedessero la specialità, quale processo dispersivo, deflagrante dell'impianto costituzionale si produrrebbe? È a quel punto in nome di che cosa ci sarebbe la specialità, se è vero che si definisce per relazioni? Ed allora meglio sarebbe stabilire a monte i meccanismi di autonomia forte, di decentramento accelerato delle competenze e di autogoverno, altrimenti vedremo vanificato il lavoro che stiamo compiendo ora e ci troveremo ad aver riscritto un imbroglio e non una carta costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti — Congratulazioni!*)

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bonato.

L'onorevole Mitolo, precedentemente dichiarato decaduto, è nel frattempo ar-

rivato; il suo ritardo è stato causato — così si è giustificato — da un equivoco. La Presidenza ritiene di poter senz'altro fare un piccolo « strappo » al regolamento dandogli la parola.

Ha facoltà di parlare, onorevole Mitolo.

PIETRO MITOLO. La ringrazio, Presidente, in effetti ero stato avvertito che avrei dovuto intervenire intorno a mezzogiorno per cui, diciamo così, sono anche in anticipo. In ogni caso, Presidente, la ringrazio per questo « strappo ».

Naturalmente il mio intervento si incentra sul Trentino-Alto Adige. Provengo da quella regione e quindi conosco la storia di quella regione e delle sue province; ovviamente sono interessato alle modifiche proposte in seno alla Commissione bicamerale.

Devo dare atto che quanto meno fino a giugno si è riusciti a respingere il tentativo dei rappresentanti del gruppo linguistico tedesco di creare il cosiddetto *Bundesland Südtirol* (la regione sudtirolo). Me ne compiaccio perché noi questa battaglia l'abbiamo combattuta da sempre e da sempre abbiamo sostenuto che se doveva esservi una regione, quella doveva essere il Trentino-Alto Adige, certamente non trasformata in due piccole regioni (la regione Trento e la regione Bolzano).

Ho dovuto però constatare con una certa sorpresa e voglio dire anche con amarezza che il progetto, uscito dalla porta, è rientrato dalla finestra con l'ultimo emendamento presentato dalla Commissione (*Commenti del deputato Boato*)... Vedo che l'onorevole Boato non consente ma, mi permetterà...

MARCO BOATO, *Relatore sul sistema delle garanzie*. C'è il limite di un milione di abitanti!

PIETRO MITOLO. Però è un gioco di parole; non voglio dire che si tratta soltanto di una questione di carattere semantico, ma se andiamo a vedere l'articolo 3 dello statuto originario, nato dall'accordo De Gasperi-Gruber, che costituisce, come ben sapete, garanzia inter-